CONVENZIONE CON U.L.SS. n. 8 BERICA PER L'UTILIZZO DELLE	
CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE AI FINI DELLA SOSTA SALME	
TRA	
l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con	
sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita IVA	
n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, (nato	
a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D);	
E	
Il Comune di Vicenza (di seguito denominato COMUNE) con sede e domicilio	
Fiscale in Vicenza – Corso Andrea Palladio n. 98/A – Palazzo Trissino – codice	
Fiscale 00516890241 – nella persona del Direttore del settore Anagrafe Stato Civile	
Elettorale, dott.ssa Giovanna Pretto, (nata a Thiene il 23/09/1956 Cod. Fisc.	
PRTGNN56P63L157L);	
PREMESSO CHE:	
✓ il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di polizia	
mortuaria" pone in capo al Comune:	
- la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo	
prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia	
pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito	
a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba	
farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (art.12);	
- la disponibilità di un obitorio per il mantenimento in osservazione e riscontro	
diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica (art. 13);	
4	
•	

- la possibilità di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del	
cimitero o presso ospedali od altri istituti.	
✓ i cimiteri cittadini, al momento non dispongono di spazi idonei per la sosta,	
durante il periodo di osservazione, di salme in attesa della sepoltura;	
✓ in data 31.12.2018 scade la convezione sottoscritta tra l'U.L.SS. n. 8 e il	
Comune di Vicenza per le operazioni di osservazione e deposito salme previste dal	
DPR n.285/1990 in attesa dei nulla-osta per la sepoltura;	
✓ in vista della scadenza di tale convenzione l'ULSS n.8 BERICA con nota prot.	
n. 98339 del 1.10.2018, agli atti, ne ha proposto il rinnovo;	
✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 28.11.2018 è stata	
approvato lo schema della presente convenzione;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  ARTICOLO 1 - Oggetto	
ARTICOLO 1 - Oggetto	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione  delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione  delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto  con oneri a carico del Comune, a condizione:	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione  delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto  con oneri a carico del Comune, a condizione:  1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione  delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto  con oneri a carico del Comune, a condizione:  1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;  2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto con oneri a carico del Comune, a condizione:  1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;  2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;  3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione;	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto con oneri a carico del Comune, a condizione:  1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;  2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;  3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione;  4) che siano relative a salme di persone prive di riferimenti parentali;	
ARTICOLO 1 - Oggetto  L'U.L.SS. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto  periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione  delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto  con oneri a carico del Comune, a condizione:  1) che vi sia l'ordine dell'autorità giudiziaria;  2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;  3) che siano relative a salme di persone prive di riferimenti parentali;  5) che siano relative a salme di persone decedute in abitazioni inadatte	

	- €55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta;	
	- €00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta;	
	- €55,00 dal 31° giorno a seguire.	
	Il numero delle salme inoltrate alla camera mortuaria dell'U.L.SS. n. 8 è desunto dai	
	vari documenti che accompagnano le salme (certificati SUEM, medico di base,	
	necroscopo, forze dell'ordine, magistratura ecc.).	
	ARTICOLO 4 – Modalità di esecuzione	
	Il Comune s'impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell'Ospedale esclusivamente	
	per l'effettuazione del servizio di cui al precedente articolo 1.	
	Qualora il Comune richieda il ricovero per salme in transito a feretro chiuso,	
	l'U.L.SS. n. 8 si impegna ad effettuare il servizio di cui all'art. 1 senza oneri a carico	
	del Comune e nei limiti dello spazio disponibile negli obitori dell'Ospedale.	
	Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono già state	
	espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di	
	apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso.	
	La sosta massima consentita è di una notte. Oltre la prima notte, a chi fa richiesta di	
	ulteriori giorni di sosta, verrà applicata senza limitazioni la tariffa prevista per la	
	sosta salme.	
	ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 8, sulla base dei dati ricevuti dall'U.O. di Medicina Necroscopica	
	emette fattura elettronica.	
	Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza, non inferiore a	
	30 giorni, e con le modalità indicate sulla fattura stessa nel conto della Tesoreria	
	Unica Presso la Banca D'Italia.	
	4	
Ī		

ARTICOLO	O 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
Con riferime	ento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
dati persona	ali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e	
del Consigli	io del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
riguardo al	trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
diretta applio	cazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
maggio 2018	8, il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme è il Comune.	
Il Comune 1	nomina l'U.L.SS. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali,	
anche sensi	bili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della	
presente con	nvenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
oggetto del j	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel	
rispetto della	a precitata normativa in materia.	
L'U.L.SS. n	n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
nel continua	ativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e	
dall'art. 16	del Regolamento 2016/769 UE in merito all'esigenza di correttezza,	
liceità, esatto	ezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere	
la più compl	leta riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata;	
conservare i	dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del	
trattamento.		
Per tutto qu	uanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
vigenti in ma	ateria di protezione dei dati personali.	
ARTICOLO	O 7 - Durata	
La presente	e convenzione ha validità <u>biennale</u> a decorrere dall'01.01.2019 al	
31.12.2020 6	e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.	
	5	
	5	

ARTICOLO 8 – Riserve di legge	
La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con	
disposizioni normative successive.	
Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o	
modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo	
accordo delle parti.	
ARTICOLO 9 – Foro competente	
Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla	
interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione è il Foro di Vicenza.	
ARTICOLO 10 - Inadempimento e recesso	
Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui	
all'art.1453 e seguenti del Codice Civile.	
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
comunicarsi con posta certificata PEC.	
ARTICOLO 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
La presente convenzione:	
- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A	
del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
6	

della parte richiedente.	
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
241/1990 e s.m.i	
ARTICOLO 12 – Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
in materia.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Vicenza, lì 23 gennaio 2019	
Per il COMUNE di Vicenza Per l'U.L.SS. n. 8 "Berica"	
IL DIRETTORE del Settore Anagrafe IL DIRETTORE GENERALE	
Stato Civile Elettorale	
dott.ssa Giovanna Pretto dott. Giovanni Pavesi	
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
7	
<i>(</i>	